



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
PIAZZA CITTADELLA, 8/9 - TEL. 059/222410-223430 FAX 224946
MODENA

Modena,

DECRETO N.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22.07.1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTO il D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTO il D.P.R. 18.04.1994 n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18.06.1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla Legge 03.05.1955 n. 407;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M. O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del D.P.R. predetto all'articolo 8;

VISTO il D.M. 07.11.1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

VISTO il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 02.07.1993;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTO il precedente Decreto in materia n. 11/2004, emanato dalla D.P.L. di Modena;

SENTITE le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

CONSIDERATO il seguente indicatore economico:

1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2004.

DECRETA

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

- **dall' 1.1.2005 al 31.12.2005 di una percentuale pari al 2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31.12.2004.**

IL DIRETTORE
Dr. Eufanio Massi



TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate.

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore **tariffa oraria 17,09**

Per i lavori inferiori alle 8 ore(*da convenirsi*)

CARBONE

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.....7,96

Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico... ..10,41

Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.....5,49

Mattonelle unione... ..6,24

LEGNAMI

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta.....7,89

Scarico legnami in genere.....6,24

Assi e pali con accatastamentocadauno1,91

Assi e pali con accatastamento con gru cadauno2,27

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi.....	7,60
Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggio.....	4,62
Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie.....	9,50
Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc.....	8,28
Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini.....	7,17
Trasbordo da automezzo a vagoni o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.....	6,32

CEREALI

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi.....	6,32
Cipolle, patate in ceste; per incestrare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.....	6,84

SALUMI E CARNI

Scarico o carico da automezzo o vagoni dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa.....	12,35
Scarico o carico da automezzo o vagoni dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestrate o incassettate.....	10,38

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento
fino a metri 2.....17,38

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne
congelata*da convenirsi*

PELLAMI IN OSSA

Scarico o carico.....7,17

FRUTTA E MOSTI

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa,
vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio
da travasare con pompe o damigiane.....6,97

Vini e liquori in cartone..... 11,26

Vini e mosti in fusti.....*da convenirsi*

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva,
calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in Istre
lavorate, mattonelle in genere con montacarico6,64

Mattonelle in genere a mano.....7,89

Terra refrettaria alla rinfusa con gru6,32

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica.....7,50

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo
meccanico*da convenirsi.*

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo.....10,28

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, tariffa oraria 17,79

Traslochi e facchinaggio generico..... tariffa oraria 17,06

Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria..... 0,26
N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni6,97

Stivaggio su automezzi a mano7,89

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano *da convenirsi*

MERCE VARIA

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.....8,28

Saponi, detersivi, lisive in fusti.....9,50

Materiale esplosivo e stufe*da convenirsi*

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi.....	7,89
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa.....	9,50
Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.....	16,44

SALI DI MONOPOLIO

Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in sacchi da Kg. 50 o in sacchi di peso superiore.....	8,11
Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in pacchi da 10 a 20 Kg.....	8,60

Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il distivaggio, si rimanda alle specifiche intese da convenirsi.

TABACCHI DI MONOPOLIO (prezzi a tonnellate)

Int. tabacco tostato e spedizione	35,99
Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A	19,66
Int. scatole smontate di cartone.....	28,54
Int. greggi in balle.....	26,55
Int. residui di tabacco e spedizione tipo H	32,39
Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni.....	24,44
Int. omogeneizzato	24,79
Spedizione tabacco lav. in sc. perf.	25,39

Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata43,65

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico - scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate..... 10,39

Carico, scarico tabacco lav. perfetti 22,56

Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio..... 19,06

Stiv. tabacco..... 23,52

Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione..... 29,67

Carico, scarico su camion tabacchi greggi..... 20,94

Scarico tabacchi con carrello..... 20,25

Disistivaggio recipienti e articoli diversi..... 8,97

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO MERCATI BESTIAME.

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disstivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disstivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)

CLASSI CONTRIBUTIVE PER LA PROVINCIA DI MODENA

per facchinaggio e trasporto, **valevoli per l'anno 2005**

ANZIANITA'	CLASSE DI CONTRIBUZIONE	IMPONIBILE MENSILE IN EURO
sino a 8 anni	64°	1.088
da 8 a 16 anni	65°	1.106
da 16 a 24 anni	66°	1.144
da 24 a 32 anni	67°	1.182
oltre 32 anni	68°	1.223

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al DM 3/12/1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc..

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc..

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno

sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

La attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.

**ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE
DI FACCHINAGGIO
E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA**

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro rappresentato dal Direttore Dott. Eufrazio Massi, si sono riunite:

Le Associazioni Cooperative:

LEGA COOPERATIVE MODENA rappresentata dal Sig. Giorgio Prampolini
CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI MODENA rappresentata dal Sig. Alessandro Monzani
AGCI Modena rappresentata dal Sig. Mauro Veronesi

Le Organizzazioni Sindacali di categoria:

FILT- CGIL rappresentata dal Sig. Remo Dai Prà
FIT - CISL rappresentata dal Sig. Tiziano Chierici
UILTRASPORTI - UIL rappresentata dal Sig. Giancarlo Cioni

PREMESSO che le parti si sono riunite per:

- assumere orientamenti interpretativi e/o applicativi rispetto all'evoluzione normativa in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in vigore del D. P.R 342/94 e del DPR 608/94;
- agevolare la capacità di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità nel comparto;
- promuovere la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i soci delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi;
- superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che, operando ai limiti delle disposizioni poste dalle Legge 1369/60 e dal DLGS 157/55, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori;
- definire un quadro di riferimento certo per la determinazione delle tariffe di facchinaggio la cui competenza, in virtù dell'entrata in vigore del DPR 608/94 è stata attribuita al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro e che devono ritenersi una condizione per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati;
-

- definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in rapporto alla professionalità e alle condizioni caratteristiche del lavoro, al di sotto del quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti.

CONSIDERATO

- che in data 9 Ottobre 1996 è stato firmato un accordo che istituisce e disciplina gli Osservatori Regionali e quelli Provinciali e che le parti riguardanti "Osservatori Provinciali" e "Compiti degli Osservatori Provinciali" si considerano qui integralmente trascritti e recepiti
- che in data 20 Febbraio 1997, è stato costituito l'Osservatorio Provinciale

LE PARTI SI IMPEGNANO

- a rendere più incisiva l'attività dell'Osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore
- a sostenere le iniziative volte a disciplinare l'attività di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati) e a omogeneizzare/razionalizzare l'utilizzo della disciplina previdenziale di cui al DPR 602/70
- a operare perché la presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici;
- a intervenire affinché gli appalti di servizi anche nel settore privato siano affidati a imprese nelle quali vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo;
- a coordinarsi con gli enti preposti per uniformare, in provincia di Modena, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attività per i facchini

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti, fatte comunque salve le peculiari e tipiche caratteristiche del rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare alla realtà provinciale l'accordo regionale del 9 Ottobre 96 prima richiamato, concordano il seguente articolato.

MINIMI RETRIBUTIVI VALEVOLI PER I PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI (COOPERATIVE, GRUPPI, CAROVANE, ECC.)

Per quanto riguarda i minimi retributivi di quanto previsto dall'accordo regionale, le parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la regolamentazione dei rapporti tra impresa cooperativa e socio - lavoratore, concordano e conven-gono sui punti retributivi e normativi che seguono, considerando questi valori minimi

al di sotto dei quali non possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia i diritti del lavoratore che gli obblighi derivanti dall'applicazione della norma-tiva vigente in materia di lavoro.

A) ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal Lunedì al Sabato. In caso di lavori arti-colati su sette giorni dovrà comunque essere garantito un giorno di riposo.

Si rimanda all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione.

Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali non recuperate con riposi com-pensativi): 15%

lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%

lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C e nelle do-meniche) 40% (recuperato con riposi compensativi) 15%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore.

Le ore di lavoro straordinario possono, se previste dal Regolamento interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi.

B) PROFILI PROFESSIONALI

Le parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie retributive a fianco indicate, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali,

- **facchino generico:** vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non sono necessarie particolari conoscenze professionali.
Livello iniziale £ 10.600
1° livello £ 11.000
- Si precisa che la permanenza al livello iniziale è stabilita in un massimo di 18 mesi.
- **facchino qualificato:** vi rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza dei processi di lavoro prestabiliti e pratica professionale.
2° livello £ 13.000
 - **facchino specializzato e/o operatore macchine semoventi:** vi rientrano i lavoratori in possesso di specifica conoscenza con capacità di svolgere la mansione con autonomia operativa.
3° livello £ 13.500
 - **facchino coordinatore di diverso livello:** vi rientrano qui lavoratori che hanno la responsabilità gestionale di lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori.
4° livello £ 14.000

Le descrizioni di cui sopra hanno carattere esemplificativo. Anche al fine di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a quello attribuito. I regolamenti individueranno, per profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni.

C) TERZO ELEMENTO

Viene individuato un terzo elemento da calcolarsi sulla retribuzione oraria, così articolato:

- Ferie
- Festività
- ex festività
- Tredicesima
- Trattamento di fine rapporto

I regolamenti aziendali potranno prevedere:

- il pagamento del corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento;
- il pagamento delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento.

A) Ferie.

Il periodo di ferie è fissato in 26 giorni calcolati dal lunedì al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento 8,33%

Le ferie sono concordate tra il socio e la direzione della cooperativa tenendo conto delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio.

B) Festività.

Si considerano festivi i seguenti 12 giorni:

Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale 25/12), Santo Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento è al patrono del luogo ove la cooperativa ha la sede legale).

Terzo elemento = 4,29%

C) Ex festività.

Per il 2 giugno e il 4 novembre sarà corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festività di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito.

Terzo elemento = 2,34%

D) Tredicesima

Al socio lavoratore sarà corrisposto, di norma entro il 20 del mese di dicembre di ogni anno, un importo pari ad una mensilità equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre.

Terzo elemento = 8,33%

E) Trattamento di fine rapporto

Al socio lavoratore va corrisposto un trattamento di fine rapporto con le modalità previste dalla Legge 297/82 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta.

Terzo elemento = 7,40%

Gli istituti di cui alle lettere A), B), C) e D) matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno.

D) MUTUALITA' INTEGRATIVA

Le parti convengono di operare affinché inizino in tempi rapidi le procedure per l'adesione al fondo di previdenza complementare "Cooperlavoro". Successivamente le parti valuteranno la possibilità di attivare strumenti comuni nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa.

E) COEFFICIENTI DI CALCOLO

La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto.

La quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

F) MODALITA' E TEMPI DI APPLICAZIONE

L'applicazione del presente accordo avverrà attraverso il recepimento dello stesso da parte dei regolamenti aziendali da realizzarsi entro il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a quella totale, definita al punto successivo anche se la ripartizione tra gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro.

Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile con l'attuale sistema di calcolo della contribuzione e a condizione che gli strumenti di controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione. Su questi aspetti pertanto si procederà a una verifica entro sei mesi dalla firma.


G) INCIDENZA ISTITUTI CONTRATTUALI

	liv iniziale	1° livello	2° livello	3° livello	
retr oraria	10600	11000	13000	13500	
ferie 8,33%	883	916	1083	1125	
festività 4,29%	455	472	558	579	
ex festività 2,34%	248	257	304	316	
tredicesima 8,33%	883	916	1083	1125	
TFR 7,40%	784	814	962	999	
totale	13853	14376	16990	17643	


H) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COSTO DEL LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME PROVINCIALI

Le parti convengono che lo schema tariffario da determinarsi a cura del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del lavoro tenga conto, in ogni caso, oltre al costo orario del lavoro, anche degli altri costi complessivi d'impresa (oneri previdenziali assicurativi, ammortamenti, spese generali ecc.).


LEGA COOPERATIVE




FILT - CGIL




CONF COOPERATIVE UNIONE




FIT - CISL




AGCI



UILTRASPORTI - UIL



DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro - MODENA



Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio politiche del Lavoro rappresentato dal Direttore Dott. Eufrazio Massi, di sono riunite:

Le Associazioni Cooperative:

LEGA COOPERATIVE MODENA rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini
CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI MODENA rappresentata dal sig. Alessandro Monzani

AGCI Modena rappresentata dal sig. Mauro Veronesi


Le Organizzazioni Sindacali Confederali:

CGIL rappresentata dal sig. Giancarlo Spaggiari


CISL rappresentata dal sig. Giovanni Falcone


UIL rappresentata dal sig. Sergio Rusticali


- Recepiscono positivamente L'ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti che adotta l'accordo regionale del 9/10/96 adeguandolo alla realtà provinciale
- Ritengono di grande rilievo l'istituzione dell'Osservatorio Regionale e quello Provinciale e si impegnano ad integrare l'Osservatorio Provinciale con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL.
- Valutano positivamente la presenza nei settori del facchinaggio e della movimentazione delle merci di aziende cooperative se ispirate ai principi della mutualità e in grado di garantire la correttezza dei rapporti economiche normativi, la leale concorrenza e la valorizzazione del lavoro e della professionalità presenti nel comparto.

LEGA COOPERATIVE


CONFCOOPERATIVE UNIONE


AGCI


CGIL


CISL


UIL


DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro - MODENA

